Infortuni Viaggiare

Nota Informativa

Aviva Italia S.p.A.

Gruppo Aviva

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Informiamo che nel sito www.avivaitalia.it è possibile accedere all'Area Clienti selezionando l'apposito link presente in home page: dopo la registrazione l'utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini 14 20161 Milano – Recapito telefonico 0227751 - sito internet: www.avivaitalia.it
Indirizzo di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: **assunzione_infortunimalattie@avivaitalia.it**
- per informazioni relative a sinistri: **liquidazione_sinistri@avivaitalia.it**

Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091- Iscrizione all'Albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di **Aviva Italia S.p.A.** è pari a Euro 94.498.875,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 45.684.400,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 48.814.475,00.
L'indice di solvibilità della Società di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 123,86%. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: Il contratto offerto è stipulato senza tacito rinnovo; l'assicurazione non verrà tacitamente prorogata alla sua naturale scadenza.
Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 6 – Proroga dell'Assicurazione; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società garantisce nel corso della durata contrattuale il caso di:
a) Morte da Infortunio;
b) Invalidità Permanente da Infortunio;
c) Spese di Cura da Infortunio;
d) Rimpatrio della salma.

Le garanzie sopra indicate sono operanti esclusivamente durante: viaggi e soggiorni dell'Assicurato fuori dal suo domicilio o dalla sua dimora abituale con esclusione degli infortuni occorsi nell'esercizio della sua attività lavorativa.
Il contratto offerto prevede tre piani a scelta in base al massimale da assicurare ed offre una copertura temporanea da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 60 giorni.

a) MORTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 11 – Oggetto dell'Assicurazione – Art. 17 – Morte e Morte presunta; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER MORTE DA INFORTUNIO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di indennizzo.

MORTE	CAUSA	INDENNIZZO
Capitale assicurato 40.000,00 Euro	Incidente stradale durante una vacanza	40.000,00 Euro
	Ubriachezza alla guida di auto durante una vacanza	nessun indennizzo
	Soggiorno presso stazione sciistica invernale caduta dagli sci con causa decesso	40.000,00 Euro
	incidente in mare durante un viaggio di lavoro	nessun indennizzo

b) INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza, liquiderà la percentuale di invalidità stabilita in base ai criteri di valutazione previsti dalla polizza ed al capitale assicurato.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 11 – Oggetto dell'Assicurazione – Art. 18 – Invalidità Permanente; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

AVVERTENZA: La garanzia Invalidità Permanente non è soggetta a franchigie. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 18 – Invalidità Permanente; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e degli indennizzi.

GARANZIA	CAUSA	GRADO DI INVALIDITÀ ACCERTATO	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
IP da infortunio somma assicurata 40.000,00 Euro	incidente stradale durante una vacanza	5%	nessuna franchigia	400,00 Euro a punto per 5 punti = 2.000,00 Euro
	caduta dalle scale di casa	10%	nessuna franchigia	nessun indennizzo

c) SPESE DI CURA CONSEGUENTI AD INFORTUNIO

La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della polizza, rimborserà le spese rese necessarie in seguito ad infortunio nei limiti stabiliti in polizza.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 19 – Spese di cura; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e degli indennizzi.

GARANZIA	AMMONTARE SPESE SOSTENUTE	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
Spese in seguito ad infortunio per caduta dagli sci con massimale di 1.100,00 Euro	700,00 Euro	- spese per medicine - spese per fisioterapia (nessuna franchigia)	700,00 Euro
Spese in seguito ad infortunio durante una vacanza con massimale di 1.100,00 Euro	1.000,00 Euro	- onorari di medici - spese di trasporto in ospedale con ambulanza (nessuna franchigia)	1.000,00 Euro
Spese in seguito ad infortunio occorso in bicicletta durante la pausa di lavoro	1.000,00 Euro	(nessuna franchigia)	nessun rimborso

d) RIMPATRIO DELLA SALMA

La Società, in caso di infortunio che avvenga all'estero e che abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato, corrisponderà ai beneficiari il rimborso delle spese per il rimpatrio della salma nei limiti stabiliti in polizza.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 20 – Rimpatrio della salma; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER RIMPATRIO SALMA

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e degli indennizzi.

GARANZIA	AMMONTARE SPESE SOSTENUTE	CALCOLO DELLA FRANCHIGIA	INDENNIZZO
Rimpatrio salma a seguito decesso da infortunio all'estero durante una vacanza con massimale di 1.100,00 Euro	3.000,00 Euro	(nessuna franchigia)	1.100,00 Euro (somma massima assicurabile)
Rimpatrio della salma con mezzo aereo	10.000,00 Euro	(nessuna franchigia)	1.100,00 Euro (somma massima assicurabile)

AVVERTENZA: L'Assicurazione in quanto prestata per un periodo temporaneo, cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza in base alla durata della copertura scelta. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggiori dettaglio ai seguenti: Art. 12 – Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti o conseguenze sulla prestazione; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C. Si rinvia ai seguenti: Art. 5 – Aggravamento del rischio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.**

6. Premi

La polizza infortuni Viaggiare ha una durata temporanea.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.
I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società;
I mezzi di pagamento consentiti sono:

- assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di "non trasferibilità";
- bonifico bancario;
- denaro contante, con il limite massimo previsto dalle normative vigenti;
- carta di credito;
- carta di debito.

E' ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali e l'aumento previsto per il frazionamento semestrale è del 3%.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art.2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

8. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

9. Regime fiscale

Imposta sui premi
I premi sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Detraibilità fiscale dei premi
I premi pagati per le Garanzie Morte ed Invalidità Permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società

ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.
Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 15 – Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi – Art.16 – Criteri di indennizzabilità; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

11. Reclami

Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad **AVIVA ITALIA SPA - SERVIZIO RECLAMI – con Sede in Milano – Via Scarsellini 14 – numero di fax 02/2775245 – indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.it.**
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA .
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retqil/finnet/index_en.htm)..
I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

12. Arbitrato

Per le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio nonché sui criteri di indennizzabilità, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. **Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 22 – Controversie – Arbitrato irrituale; delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.**

AVVERTENZA: Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l'Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AVIVA ITALIA SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF

Ultimo aggiornamento dati 31/05/2014

GLOSSARIO

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Assicurazione temporanea
Il contratto di assicurazione nel quale la durata della copertura assicurativa è inferiore all'anno o prestabilita in periodi di tempo di breve durata fino ad un massimo di due mesi (60gg).

Contraente
Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente
La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all'esercizio di una qualsiasi attività, indipendentemente dall'attività svolta dall'Assicurato.

Morte
Il decesso dell'Assicurato per infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimpatrio salma
Il rimborso ai beneficiari, delle spese per il rimpatrio della salma nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga all'estero.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società
Aviva Italia S.p.A.

Spese di cura
Le spese sostenute dall'assicurato rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio.

Ultimo aggiornamento dati 31/05/2014

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

AVIVA

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prow. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Mod. 12119 - 06/2014 - 4.000 - GMG